

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI
ORISTANO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 – ORISTANO -
N. 870 DEL 19 / 12 / 2024**

Proposta n. 928 del 17.12.2024

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva e/o pre-coattiva delle entrate dell'ASL 5 di Oristano all'Ente Nazionale della Riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Rag. Domenico Masones	
Il Responsabile del Procedimento	Dr.ssa Sandra Pili	
Il Direttore Amministrativo	Dr.ssa Rosalba Muscas	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’AziendaSocio Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n° 272 del 22/07/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano nella persona della Dott.ssa Rosalba Muscas;
- la deliberazione n° 704 del 23/10/2024 con la quale si è provveduto alla nomina del Direttore Sanitario f.f. della ASL n. 5 di Oristano nella persona del dott. Stefano Sau;

ATTESO che con propria deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR n. 3/41 del 27/01/2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con la L.R. n. 24/2020 è stata ridefinita l’organizzazione del sistema sanitario della Regione Sardegna, con l’attribuzione alle Aziende Sanitarie Locali della responsabilità dei servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza e ad ARES (Azienda Regionale per la Salute) dei compiti e funzioni centralizzate di carattere tecnico-amministrativo a favore delle ASL, dell’ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari;

RICHIAMATA la L.R. 24/20240 che all’art. 8, nell’ambito della nuova organizzazione del riformato SSR, attribuisce alle ASL “personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione”;

RICHIAMATI:

- il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale*”

e peril finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, che prevede, all’art. 1, commi 1 e 3, che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte - ad esclusione della società Equitalia Giustizia SpA - e che, dalla medesima data, l’esercizio delle funzioni della riscossione di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, attribuito *ex lege* all’Agenzia delle Entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, strumentale dell’Agenzia delle Entrate e sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società sciolte del Gruppo Equitalia;

- l’art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 che dispone che l’Agenzia assume la qualifica di “Agente della riscossione” con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II e al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e *può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall’art. 17 commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;*
- l’art. 2 (“Disposizioni in materia di riscossione locale”) del citato decreto-legge n. 193/2016 stabilisce, al comma 2, che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

PRESO ATTO che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, soggetto nazionale subentrato a Equitalia dal 1° luglio 2017, può effettuare la riscossione delle entrate non solo di Comuni e Province ma anche di tutti gli altri enti locali (Città metropolitane, comunità montane, Asl, Camere di commercio, eccetera) ai sensi dell’articolo 35 del D.l. 50/2017;

DATO ATTO la ASL 5 di Oristano quale Azienda di recente istituzione intende avvalersi dei servizi di riscossione di Agenzia delle Entrate Riscossione.

CONSIDERATO CHE:

- l’Ente Agenzia delle Entrate Riscossione ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi e poteri che possono definirsi in ampio senso “investigativi” tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia

dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.

- che il suddetto Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo.
- che tale unico soggetto della riscossione possiede tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità.
- i crediti di questa Azienda Sanitaria se non riscossi nei termini ordinari attraverso le procedure di competenza, devono essere oggetto di un ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva e/o precoattiva al fine di assicurare il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo delle stesse prestazioni erogate dall'ASL, a garanzia dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.
- sussiste la necessità dell'Azienda di procedere al recupero delle entrate di natura certa, liquida ed esigibile, qualora, nonostante le diffide, i debitori non abbiano provveduto al pagamento, avvalendosi della procedura di riscossione coattiva tramite ruoli da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossioni, che consente, ai sensi del D.Lgs. 112/1999 e 46/1999, l'attivazione di procedure esecutive nel caso di successiva e reiterata inadempienza dei debitori.

DATO ATTO altresì che si rende necessario per questa ASL 5 di Oristano utilizzare il servizio di riscossione coattiva e/o precoattiva con riferimento ai propri crediti maggiorati di eventuali interessi di mora e spese di recupero sostenute relativi a:

TICKETS:

- tickets non pagati per prestazioni di Pronto Soccorso;
- tickets non pagati presso i vari servizi sanitari;
- controllo sulle esenzioni tickets;
- altre eventuali tipologie richieste dalla legge;

RIMBORSI E RECUPERI:

- riverse delle spese sanitarie derivanti da responsabilità civile di terzi;
- recupero diritti/tariffe D. Lgs. 32/2021 (oltre a Sanz.amm.ve D. Lgs. 32/2021, Magg. rit. pag. D. Lgs. 32/2021 e Recupero spese D. Lgs. 32/2021) – Dipartimento Igiene e Prevenzione (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione – Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale – Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Servizio Veterinario Sanità Animale);
- altre eventuali tipologie richieste dalla legge;

SANZIONI:

- riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione della L. 689/81 (oltre a Sanz.amm.ve l.689/81, Magg.rit.pag.l.689/81e Recupero spese l 689/81);
- altre eventuali tipologie richieste dalla legge.

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO f.f. Dott. Stefano Sau		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Rosalba Muscas	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

DELIBERA

- per tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva dei crediti precedentemente descritti a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- **DI AFFIDARE** altresì dalla data di adozione del presente atto all'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'attività di riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti così come precedentemente descritti svolgendo prima della formazione del ruolo un'attività pre-coattiva.
- **DI DARE ATTO** che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, dai Servizi preposti delle ASL territoriali che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.
- **DI DELEGARE** il Servizio Gestione Risorse Economiche Finanziarie alla trasmissione in copia del presente atto ai tutti Servizi interessati della presente procedura;
- **DI DARE ATTO** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere della S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano al fine di darne la massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 19/12/2024 al 03/01/2025

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL5 di Oristano o suo DELEGATO _____